

FOCUS SINTETICO PRINCIPALI NOVITA'

(al 15 marzo 2014)

MODALITÀ E TERMINI DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINARI E INVESTIMENTI "TECNOLOGICI"

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato, sul proprio sito Internet, il modulo per le domande di agevolazione ed ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative alla c.d. "Sabatini-bis" (o "Nuova Sabatini").

Modulo compilabile e relative istruzioni

Il modulo compilabile per la presentazione delle domande di agevolazione è stato pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico, insieme alle istruzioni per la compilazione e al prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali.

Si ricorda che la domanda, a pena di invalidità, deve essere:

- compilata utilizzando esclusivamente il suddetto modulo;
- inviata a mezzo PEC agli indirizzi PEC delle banche e degli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello Sviluppo economico (MISE), Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI), a partire dalle ore 9.00 del 31.3.2014.

Qualora un'impresa non possieda la firma digitale, la stessa può dare la procura a un soggetto terzo per la sottoscrizione della domanda e per l'invio della stessa a mezzo PEC; in tal caso, la domanda può essere trasmessa dal procuratore attraverso la propria PEC. L'impresa è comunque tenuta a indicare nel modulo di domanda la propria PEC, come risultante dal Registro delle imprese, e qualunque comunicazione da parte del Ministero sarà inviata unicamente a tale indirizzo PEC.

Settori di attività particolari

Con riferimento ad alcuni settori di attività, viene precisato che:

- un'impresa che opera nel settore trasporti può presentare domanda di agevolazione, purché rispetti i limiti e le condizioni relative alle spese ammissibili stabiliti nel regolamento comunitario applicabile per settore;
- un'impresa operante nel settore terziario che intende rinnovare il sistema hardware/software può presentare domanda di agevolazione, in quanto l'impresa opera in un settore ammissibile e realizza un investimento che rientra tra quelli ammissibili.

Momento di rilevazione della dimensione dell'impresa

Con riferimento alla nozione di PMI, la dimensione dell'impresa deve essere rilevata con riferimento alla data di presentazione della domanda.

Spese agevolabili

In merito alle spese agevolabili, si segnala che:

- per "investimenti ad uso produttivo" si intendono gli investimenti funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa e correlati all'attività stessa;
- non sono agevolabili i beni che il fornitore ha portato in fiera "ad uso mostra" ancorché non utilizzati ad uso produttivo e nemmeno i beni già consegnati "in prova" o "in conto visione" presso l'acquirente; ciò in quanto, secondo il MISE, sono agevolabili esclusivamente i beni nuovi di fabbrica;
- sono ammissibili le spese per impianti/apparecchiature di riscaldamento e condizionamento, comprese le relative opere murarie per le installazioni; sono, invece, esclusi l'impianto elettrico ed idraulico, non avendo una propria autonoma funzionalità ed essendo iscritti tra le altre immobilizzazioni immateriali;
- sono ammissibili all'agevolazione anche gli impianti di cogenerazione, mini eolico (se non infissi al suolo) e micro generatori non dotati di autonomia funzionale e reddituale, considerati quindi quali "impianti" da inserire nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell'attivo di Stato patrimoniale.

ELABORAZIONE DI CLASSI DI RISCHIO, ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA E DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE AL CONTRIBUENTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA SUI RIMBORSI IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in esame, illustra le linee guida per la razionalizzazione delle attività istruttorie degli uffici sui rimborsi IVA.

Linee guida dell'attività istruttoria

Le novità principali riguardano:

- l'elaborazione automatizzata di una proposta del livello di rischio (risk score) per ogni richiesta di rimborso presentata;
- la standardizzazione e la riduzione dei documenti da richiedere al contribuente, differenziati in base al livello di rischio e ai presupposti del rimborso;
- la graduazione dell'attività di controllo preliminare al pagamento del rimborso, sempre in relazione al livello di rischio.

Individuazione del livello di rischio

Tale livello di rischio viene proposto dall'applicazione informatica denominata "Analisi del rischio IVA", che reperisce le informazioni già disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e consente agli uffici di rettificare il livello di rischio sulla base di elementi non rilevabili dai sistemi informativi o della specifica conoscenza del soggetto richiedente o del territorio di riferimento.

I parametri predefiniti sono:

- continuità aziendale;
- tipologia di attività svolta;
- natura giuridica del contribuente;
- regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito;
- assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito;
- assenza di carichi pendenti;
- coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco di tempo definito;
- assenza di frodi e violazioni penali tributarie;
- "conoscenza" del soggetto da parte dell'ufficio, in quanto fisiologicamente a credito.

Graduazione dei controlli

Nei confronti dei contribuenti cui risulta attribuito un livello più elevato di rischio sono effettuati controlli più stringenti rispetto a quelli svolti nei confronti dei soggetti cui è attribuito un più basso livello di rischio, per i quali l'Agenzia non ravvisa la necessità di subordinare la liquidazione del rimborso all'effettuazione di tutti i controlli.

Liquidazione dei rimborsi secondo l'ordine cronologico

La circ. 5/2014 precisa che resta comunque fermo il principio della liquidazione dei rimborsi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, secondo quanto disposto dall'art. 7-bis del DL 547/94 convertito.

Esclusioni

L'analisi del rischio non verrà applicata alle imprese di più rilevante dimensione (c.d. "grandi contribuenti") per le quali è già attivo il "tutoraggio" ex art. 27 del DL 185/2008 convertito.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

I soggetti imprenditori possono, nel bilancio 2013, rivalutare i beni d'impresa che costituiscono immobilizzazioni, assolvendo sui maggiori valori iscritti un'imposta sostitutiva del 12% o del 16%, a seconda della tipologia di bene rivalutato.

Per effetto della rivalutazione, si incrementano contestualmente sia l'attivo di bilancio, sia il patrimonio netto (quest'ultimo per effetto dell'iscrizione di una riserva che, dal punto di vista fiscale, ha natura di riserva in sospensione d'imposta).

Soggetti ammessi alla rivalutazione

Sono ammessi alla rivalutazione tutti i soggetti che detengono beni in regime d'impresa, pertanto:

- le spa, srl e sapa residenti;
- le società cooperative e di mutua assicurazione residenti;
- le società europee e società cooperative europee residenti;
- gli imprenditori individuali (per i beni appartenenti all'impresa);
- le snc, sas e soggetti equiparati;
- le aziende speciali;
- gli enti commerciali residenti;
- gli enti non commerciali residenti (per i beni appartenenti all'impresa);
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Bilancio di rivalutazione

La rivalutazione dei beni d'impresa deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2012, per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'1.1.2014: si tratta, quindi, del bilancio 2013, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

I beni devono, però, risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012 (2012, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare), ovvero dal registro dei beni ammortizzabili per i soggetti che adottano il regime contabile semplificato.

In forza di questo vincolo, sono esclusi dalla rivalutazione i beni riscattati da contratti di leasing nel corso del 2013 (si fa riferimento, in questa sede, ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), in quanto non iscritti nel bilancio 2012 tra l'attivo patrimoniale.

Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati:

- i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;
- le partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni.

Per quanto riguarda nello specifico i beni immateriali, deve trattarsi di beni giuridicamente tutelati quali marchi, brevetti, licenze, ecc., mentre sono esclusi dalla rivalutazione i meri costi pluriennali (es. avviamento).

Come già evidenziato, tali beni devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012; essi devono essere iscritti sia nel 2012, sia nel 2013, tra le immobilizzazioni.

Beni completamente ammortizzati

I beni completamente ammortizzati sono a tutti gli effetti rivalutabili, se risultanti dal bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti in contabilità semplificata, dal libro dei cespiti ammortizzabili.

Se i beni completamente ammortizzati non figurano più in bilancio in quanto non viene data evidenza al costo storico e ai fondi di ammortamento, rimane valido il riferimento delle indicazioni in Nota integrativa (la quale riporta, nel prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni, costo storico e ammortamenti pregressi).

Rivalutazione per categorie omogenee

La rivalutazione deve obbligatoriamente riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Occorre, quindi, prioritariamente costruire tali categorie e, una volta individuati i beni che si intende rivalutare, adeguare il costo di iscrizione in bilancio di tutti i beni che appartengono alla medesima categoria.

Le categorie omogenee sono riassunte nella tabella che segue.

Tipologia di beni	Criterio
Azioni o quote	Appartenenti alla medesima categoria omogenea se <u>emesse dallo stesso soggetto</u> e aventi <u>uguali caratteristiche</u> (art. 94 co. 3 del TUIR).
Beni materiali ammortizzabili	Raggruppati in categorie omogenee per <u>anno di acquisizione</u> e <u>coefficiente di ammortamento</u> .
Beni immateriali	La rivalutazione può essere effettuata <u>per ciascun singolo bene</u> , non essendo concettualmente applicabile a tali beni la nozione di categoria omogenea.
Immobili	Valgono le seguenti categorie omogenee: <ul style="list-style-type: none"> • <u>aree fabbricabili</u> aventi la stessa destinazione urbanistica; • <u>aree non fabbricabili</u>; • fabbricati <u>non strumentali</u>; • fabbricati <u>strumentali per natura</u>; • fabbricati <u>strumentali per destinazione</u>. <p>Gli impianti e macchinari, anche se infissi al suolo, devono rispettare i criteri previsti per i beni materiali ammortizzabili (anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento).</p>
Beni mobili iscritti in pubblici registri	Valgono le seguenti categorie omogenee: <ul style="list-style-type: none"> • aeromobili; • veicoli; • navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale; • navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale.
Beni a deducibilità limitata Beni a uso promiscuo	Possono essere esclusi dalla categoria omogenea di riferimento.

L'individuazione delle categorie omogenee avviene nel bilancio di rivalutazione (2013), fermo restando il requisito del possesso dei beni stessi nel bilancio "di riferimento" (2012).

Non costituisce condizione ostativa alla rivalutazione del bene il relativo cambio di destinazione nei due bilanci: così, nel momento in cui un fabbricato civile detenuto a scopo di investimento diviene strumentale per destinazione nel corso del 2013, esso è considerato facente parte della categoria omogenea degli immobili strumentali per destinazione, poiché al 31.12.2013 ha tale natura.

Criteri di rivalutazione

L'art. 11 co. 2 della L. 342/2000 prevede che i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possano superare quelli attribuibili ai beni in base:

- alla loro consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa (criteri di valore "interni");
- ai valori correnti (criterio di valore "esterno").

Il criterio utilizzato deve essere mantenuto con riferimento a tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e deve essere attestato nelle Relazioni degli amministratori e dei sindaci.

Una volta individuato un valore massimo di rivalutazione (ad esempio tramite apposite perizie di stima), non è necessario posizionarsi a tale valore, potendo invece l'impresa attestarsi ad un valore intermedio (ad esempio, il 60% del valore di mercato, ovvero l'85% di tale valore, purché tale impostazione sia seguita per tutti i beni della categoria stessa).

Imposta sostitutiva

Sui maggiori valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione l'impresa è tenuta a versare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES, dell'IRAP e delle eventuali addizionali in misura pari:

- al 16% dei maggiori valori, per i beni ammortizzabili;
- al 12% dei maggiori valori, per i beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate di pari importo, la prima delle quali entro la scadenza del pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione UNICO 2014, e le altre due con scadenza rispettivamente fissata al termine di versamento delle imposte dovute in base a UNICO 2015 e a UNICO 2016 (sulla seconda e sulla terza rata non sono dovuti interessi). L'imposta sostitutiva può, inoltre, essere compensata con altre imposte a credito nel modello F24.

Secondo l'Agenzia delle Entrate (risposte rese nel corso della videoconferenza Telefisco 2014), le imprese che intendono rivalutare i beni sono tenute al versamento dell'imposta sostitutiva; non è, quindi, possibile effettuare rivalutazioni ai soli fini civilistici, così come invece avvenuto nell'ambito della rivalutazione degli immobili d'impresa disciplinata dal DL 185/2008.

Effetti fiscali della rivalutazione

I maggiori valori iscritti sono riconosciuti a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (ovvero, dall'esercizio chiuso al 31.12.2016, per i soggetti "solari"). Ciò vale, ad esempio, ai fini:

- degli ammortamenti deducibili;
- della determinazione del plafond delle spese di manutenzione (parametrato al 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili);
- della disciplina delle società non operative.

Va ricordato che l'ammortamento sui maggiori valori dei beni viene posticipato all'esercizio successivo a quello nel quale viene effettuata la rivalutazione. Pertanto, nel 2013 l'ammortamento civilistico viene ancora effettuato sui valori storici.

Plusvalenze e minusvalenze

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, la rivalutazione acquisisce efficacia dall'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio l'operazione viene effettuata (quindi, dall'1.1.2017, se l'impresa ha esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

Se l'impresa, quindi, cede i beni rivalutati (o effettua operazioni che, comunque, generano plusvalenze) prima del 2017, le plusvalenze o le minusvalenze sono determinate partendo non dal costo rivalutato, bensì da quello storico.

Impostazioni contabili

A fronte dei maggiori valori iscritti nell'attivo patrimoniale, l'impresa deve iscrivere nel passivo una riserva di patrimonio netto, assunta al netto dell'imposta sostitutiva dovuta, la quale dal punto di vista fiscale rappresenta una riserva in sospensione d'imposta.